



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 10 DEL 22/06/2021

**OGGETTO:MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA S.P. 78
ROBBIO - VESPOLATE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

VISTA la richiesta di occupazione di suolo pubblico e la relativa autorizzazione a favore della ditta Bridio & Menghetti per la collocazione di Luna Park nella Piazza Martiri e Largo Matteotti;

CONSIDERATO che dal giorno 15/06/2021 al 30/06/2021 rimarranno collocate le attrazioni nel luogo sopra citato;

TENUTO CONTO che risulta opportuno provvedere allo spostamento del mercato settimanale nella Via Cavour nel tratto compreso tra l'intersezione semaforica con la Via XXV Aprile e le Vie Cantù/Verdi nella giornata di martedì 22 e 29 giugno 2021 dalle ore 07.00 alle ore 15.00 prevedendo la regolamentazione del traffico;

RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento suindicato;

VISTO il nullaosta ricevuto dalla Provincia di Novara settore Viabilità;
Visti gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito in via Cavour nel tratto compreso tra la Via XXV Aprile e le Vie Cantù/Verdi;

L'istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata dalle ore 06.00 alle ore 15.30 dei giorni 22/06/2021 e 29/06/2021 nel tratto compreso tra la Via XXV Aprile e le Vie Cantù/Verdi;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune.

Di inviare la presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Vespolate;

DEMANDA

All'Ufficio LL. PP. di disporre la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

Al Comando di Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. È altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Vice Comm. Dott. Pier Giovanni Cavalotto